

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa dei Fondatori Promotori di cui al successivo articolo 4 è costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata

"Fondazione FS Italiane".

Articolo 2

Sede

1. La Fondazione ha sede in Roma.
2. La Fondazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio nazionale italiano e degli altri Paesi dove il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è istituzionalmente presente.
3. La Fondazione, al fine di garantire il conseguimento delle proprie finalità, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire e sopprimere uffici, sedi di rappresentanze e altre strutture organizzative in Italia e all'estero.

Articolo 3

Scopi ed attività della fondazione

1. La Fondazione, alla luce del forte legame esistente tra la storia del trasporto ferroviario italiano ed il Paese, è costituita nell'ambito del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per preservare, valorizzare e consegnare integro, a vantaggio anche delle generazioni future, un patrimonio di storia e di tecnica, simbolo del progresso e strumento di rafforzamento dell'unità degli Italiani.

Sono parte di detto patrimonio *storico, tecnico e industriale*:

- i treni storici costruiti nella prima metà del '900 ed oggi ancora funzionanti, i quali simboleggiano l'evoluzione del trasporto ferroviario in Italia, testimoniano i traguardi e le eccellenze tecniche conseguiti dalle nostre Ferrovie in cento anni di esperienza e rappresentano ciò che è stato il modo di viaggiare di generazioni di Italiani. L'esercizio del parco rotabili storici contribuisce a promuovere la conoscenza del mezzo "treno", unitamente a manifestazioni di tipo culturale, eventi ed iniziative a carattere sociale e commerciale, a beneficio anche delle Comunità e del territorio;
- i treni storici non in esercizio e i musei ferroviari che, come quello di Pietrarsa, rappresentano il luogo della memoria delle Ferrovie Italiane;
- i fondi archivistici, le biblioteche ed il ricchissimo patrimonio di foto e filmati, che costituiscono consistenti ed importanti depositi di dati sulla storia italiana, tracciando un ritratto autentico della società italiana, dei suoi costumi, dei suoi cambiamenti, dal 1905 ad oggi.

2. Per quanto sopra, la Fondazione ha per scopo quello di realizzare la salvaguardia e la valorizzazione del Patrimonio storico, tecnico e industriale costituito dai treni d'e-

poca, dagli archivi, dai musei e dalle collezioni di oggetti e cimeli ferroviari presenti sul territorio nazionale.

3. La Fondazione al fine di conseguire i suindicati scopi, potrà:

- svolgere attività economiche e commerciali, con ciò perseguendo in via diretta le proprie finalità ovvero solo garantendo l'equilibrio economico e finanziario;
- richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
- concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizio, conferire incarichi consulenziali, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
- acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, nonché collaborare con e partecipare ad associazioni, consorzi od altre organizzazioni le cui attività siano rivolte al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria ovvero dei quali abbia ad altro titolo la disponibilità;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e museali, convegni ed incontri, ed in generale eventi, curando la pubblicazione dei relativi atti e documenti;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari inerenti agli scopi istituzionali della Fondazione;
- svolgere attività di promozione, realizzazione e pubblicazione di studi, ricerche e materiali informativi e divulgativi, sotto forma di monografie, periodici, audiovisivi e simili, anche per il tramite del World Wide Web, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti ed i requisiti imposti dalla legge;
- promuovere sondaggi e più in generale strumenti di misurazione dei risultati ottenuti grazie alle iniziative promosse dalla Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Articolo 4

Fondatori Promotori, Aderente Istituzionale e Aderenti Sostenitori

1. Sono Fondatori Promotori della Fondazione:

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Trenitalia S.p.A.
- Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni.

2. È Aderente Istituzionale della Fondazione il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il quale, in virtù della sua peculiare missione istituzionale, contribuisce alla vita ed al perseguimento delle finalità della Fondazione sostenendo le iniziative di rilievo culturale e turistico promosse dalla medesima. In particolare, il contri-

buto di tale Aderente Istituzionale consiste nella prestazione, a titolo gratuito, delle seguenti attività, anche in via alternativa tra loro:

- a) concessione di patrocini per eventi organizzati dalla Fondazione di rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di promozione turistica
- b) rilascio di autorizzazioni all'utilizzo del proprio logo associato a quello della Fondazione, in locandine o altro materiale promozionale
- c) promozione di eventi organizzati dalla Fondazione, mediante proprio sito internet o altri canali informativi
- d) assistenza tecnico-amministrativa in progetti di particolare rilievo o complessità
- e) eventuali contributi economici, anche "una tantum" per interventi di promozione turistica e culturale, nella misura in cui detti interventi possano concorrere nell'ambito della normale programmazione delle risorse ministeriali, secondo gli ordinari procedimenti valutativi e selettivi di volta in volta attivati dal Ministero.

3. Possono ottenere la qualifica di Aderenti Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, gli Enti, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano a titolo di liberalità alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento di contributi in denaro annuali o pluriennali, ovvero con la prestazione di attività anche professionali di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Gli Aderenti Sostenitori potranno destinare il proprio apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e nello statuto, conferiti dai Fondatori Promotori e può essere incrementato e alimentato da:

- eventuali ulteriori contributi dei Fondatori Promotori
- apporti degli Aderenti
- acquisti di beni mobili e immobili
- contributi e liberalità o elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati
- eventuali rendite e proventi derivanti, rispettivamente, da beni del Patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, qualora destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del

Patrimonio

- eventuali partecipazioni e interessenze possedute.

Articolo 6

Fondo di gestione

Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- la somma versata all'atto della costituzione della Fondazione dai Fondatori Promotori espressamente destinata a spese di gestione;
- eventuali rendite e proventi derivanti, rispettivamente, da beni del Patrimonio o dallo svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione, che non siano destinati, ai sensi del precedente articolo 5, ad incremento del Patrimonio;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a Patrimonio;
- eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al Patrimonio;
- altri eventuali contributi o beni, da chiunque ricevuti, senza espressa destinazione al Patrimonio.

Articolo 7

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione, nel cui ambito è individuato il Presidente del Consiglio e della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Può altresì essere costituito un Comitato Scientifico e può essere nominato un Direttore Generale.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri nominati da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., sentiti gli altri Fondatori Promotori. Ad uno dei predetti Consiglieri sono attribuite le funzioni di Presidente del Consiglio e della Fondazione previste nel successivo articolo 9.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica al momento dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e possono essere nuovamente nominati.

3. Nel caso in cui un Consigliere cessi anticipatamente dall'incarico, alla nomina per la relativa sostituzione si provvede nelle modalità di cui al precedente comma 1 ed il componente di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non è riconosciuto alcun emolumento, né possono essere riconosciuti gettoni presenza. Resta salvo, in ogni caso,

il rimborso spese.

Articolo 9

Competenze del Presidente e nomina del Segretario

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione (di seguito anche Presidente), nominato ai sensi del precedente articolo, compete:

- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri, e proporre le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- compiere tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- sorvegliare il buon andamento delle attività della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e proporre la riforma qualora si renda necessario;
- curare i rapporti con le Autorità;
- adottare, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano fra quelli nominati ai sensi del precedente articolo 8 comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Fondazione.

Articolo 10

Adunanze, competenze e quorum del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire con regolamento ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

In difetto delle predette formalità e dei predetti termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri e revisori in carica.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio o audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per amministrare la Fondazione.

In particolare, fermo restando i compiti previsti in altri articoli dello Statuto, il Consiglio:

- a) pianifica le attività della Fondazione ed approva, sentito il Comitato Scientifico eventualmente costituito, le proposte di linee strategiche di programma nonché i progetti ed il programma annuale presentati dal Direttore Generale, eventualmente nominato;
- b) approva, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo. Entro il medesimo termine, approva il bilancio di previsione, che definirà tra l'altro l'eventuale contributo annuale dei Promotori ed Aderenti;
- c) delibera riguardo all'ammissione di Aderenti e determina l'entità e le modalità di erogazione dei relativi apporti (in termini di contributi, di attività e di attribuzione di beni materiali o immateriali);
- d) delibera l'adozione di eventuali regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio di Amministrazione;
- e) può deliberare sull'istituzione e soppressione di uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero;
- f) può costituire un Comitato Scientifico, nominandone i componenti tra cui il Presidente;
- g) delibera le assunzioni e/o i distacchi del personale;
- h) può nominare un Direttore Generale della Fondazione, determinandone anche i relativi poteri;
- i) può chiedere pareri al Comitato Scientifico, ove costituito;
- j) può delegare parte dei propri poteri al Presidente del Consiglio e della Fondazione ed a singoli Consiglieri, con facoltà per gli stessi di conferire a loro volta, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti;
- k) assume, nei limiti e secondo la procedura di cui al successivo articolo 15, delibere concernenti modifiche del presente statuto e decide, in conformità con quanto previsto nel successivo articolo 16, in ordine all'estinzione della Fondazione ed alla conseguente devoluzione del Patrimonio;
- l) ove l'Autorità governativa assuma determinazioni di cui all'art 28 comma 1 codice civile ovvero di cui all'art. 2500 octies ultimo comma, adotta determinazioni connesse e conseguenti alle rispettive ipotesi di trasformazione della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e, salvo quanto previsto nel successivo comma 4, delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le delibere di cui al precedente comma 2, lett. k) e lett. l) devono essere approvate con il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri in carica.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

6. Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Articolo 11

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico, ove costituito, è composto da un numero di componenti, non superiore a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. Uno di essi è nominato Presidente del Comitato.

Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione, cessano alla scadenza di quest'ultimo e sono rieleggibili.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Presidente o il Consigliere espressamente delegato dal Presidente e il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato.

2. Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico, se costituito:

- esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Direttore Generale, se nominato, in vista della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- formula proposte relative all'attività della Fondazione;
- fornisce pareri sulle questioni che ad esso vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

3. Ai componenti del Comitato Scientifico non è riconosciuto alcun emolumento, né possono essere riconosciuti gettoni presenza. Resta salvo, in ogni caso, il rimborso spese.

Articolo 12

Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- esercita i poteri che gli sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione;
- partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- predispone il programma annuale della attività della fondazione, su cui esprime parere il Comitato Scientifico, se costituito, in vista della successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- dirige e coordina le attività, gli Uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- propone la nomina dei responsabili delle singole aree.

Articolo 13

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

1. Le attività di riscontro della gestione finanziaria, accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, verifica di cassa e redazione delle apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi competono al Collegio dei Revisori dei conti composto da 3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente del Collegio.

Alla nomina dei revisori provvede Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., sentiti gli altri Fondatori Promotori. I revisori sono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori legali.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dell'incarico di uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, alla nomina per la relativa sostituzione si provvede nelle modalità di cui al precedente comma 1 ed il componente di nuova nomina rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.

3. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico, eventualmente costituito.

5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spetta il compenso determinato in sede di nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 15

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma restando la non modificabilità delle finalità istituzionali della Fondazione, potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 comma 4, ferma la successiva approvazione da parte della Prefettura competente.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione, devoluzione del patrimonio e rinvio alla legge

1. La Fondazione si estingue quando lo scopo sarà stato raggiunto o sarà divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diverranno insufficienti ed in generale quando ricorrono

no le cause di estinzione previste dalla legge, con delibera del Consiglio d'amministrazione assunta ai sensi dell'art. 10 comma 4.

2. In caso di estinzione della Fondazione, il Patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a favore di Enti che perseguano fini analoghi, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta ai sensi dell'art. 10 comma 4 e previa approvazione da parte dell'autorità governativa ai fini della relativa validità.

